Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO “EMANUELA LOI”

07024 LA MADDALENA (OT)

Codice Fiscale: 91040290909 - Codice Meccanografico:

SSIC833008

ssic833008@istruzione.it - ssic833008@pec.istruzione.it

www.ic-lamaddalena.edu.it

tel. 0789.737398 - fax 0789.730265

ANNO SCOLASTICO 2026/2027

PROT. N. **LA MADDALENA**

AI DOCENTI ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO

Oggetto: Richiesta ferie personale con contratto a tempo determinato – A.S. **2026/2027.** **INVITO/AVVISO.**

DA CONSEGNARE IN SEGRETERIA-AREA DOCENTI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, che dispone che le ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale sono obbligatoriamente fruiti e non danno luogo in alcun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;

VISTA la nota 32937 del 06/08/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica che ha fornito parere in merito alla possibilità di pagare le ferie maturate, se il rapporto di lavoro si è risolto prima del 7 luglio 2012, data di entrata in vigore del D.L. n. 95/2012 che, per l'appunto, ha abrogato l'istituto dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute;

VISTA la nota MEF - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - prot. 72696 del 04/09/2013 con cui detto Ministero fornisce chiarimenti per la corresponsione dei trattamenti economici sostitutivi delle ferie non fruite dal personale docente, educativo ed ATA (c.d. "monetizzazione delle ferie non fruite") nell’A. S. 2012/13;

VISTO l'art. 35 del CCNL 18/01/2024**;**

CONSIDERATO che il D.L. n. 95/2012 all'articolo 5 c. 8, ha posto l'obbligo di fruire le ferie, secondo quanto previsto dal rispettivo ordinamento, ed il divieto della loro monetizzazione,

Documento informatico firmato digitalmente da ALESSANDRA DELEUCHI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

disapplicando quanto disposto dal CCNL 29/11/2007, in particolare l'art. 19, comma 2 terzo periodo, a far data dal 7 luglio 2012;

VISTA la Legge n. 228 del 2012 (art. 1 comma 54, 55 e 56);

DATO ATTO che la Corte di cassazione, ribadendo il proprio orientamento già consolidato, ha affermato che: '…. il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.' (sent. 16715/24) così fornendo alla normativa nazionale - di cui al D.L. n. 95/2012 conv. in L. 135/2012 e alla Legge n. 228 del2012 (art. 1 comma 54, 55 e 56) - un'interpretazione conforme al diritto dell'Unione Europea (art. 7 della direttiva 2003/88 e art. 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.);

VISTA la Nota che il Ministero dell'istruzione e del merito ha pubblicato, in data 27 marzo 2025, la nota prot. n. AOODGPER 0075233, in allegato, avente come oggetto Monetizzazione delle ferie non godute del personale docente con contratto a tempo determinato, per fornire un quadro chiaro della normativa vigente e delle decisioni giurisprudenziali in materia, a seguito delle numerose segnalazioni riguardanti l'aumento del contenzioso legato alla monetizzazione delle ferie non godute da parte del personale scolastico e alla luce delle recenti pronunce tra le quali le nn. 15415, 16715 e 28587 del 2024 e, da ultimo, le sentenze nn. 16525 e 16530 del 27 maggio 2026 – che hanno progressivamente chiarito gli obblighi posti in capo all'amministrazione;

TUTTO ciò premesso, ai sensi dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, le ferie costituiscono un diritto sociale fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e devono essere fruite durante l'anno scolastico, in particolar modo nei periodi di sospensione delle attività educative e didattiche, contemperando le esigenze di servizio e le richieste di ogni singolo dipendente.

La mancata fruizione non dà luogo alla corresponsione di compensi sostitutivi, salvo quanto previsto dallo articolo 38 comma 1 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021 sottoscritto il 18 gennaio 2024 "Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative".

A chiarire quanto esplicitato dall'art. 38 del novellato CCNL le parti hanno specificato con la Dichiarazione Congiunta n. 2 che "in base alle circolari applicative di quanto stabilito dall'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95del 2012 convertito nella legge n. 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale dello Stato prot. 77389 del14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012- Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033dell'8/10/2012), all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l 'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità. Resta fermo, inoltre, anche quanto previsto dall'art. 1, commi 54, 55 e 56 della legge n. 228 del 2012″.

La nota ministeriale, inoltre, ricostruisce il quadro normativo in materia, richiamando nello specifico l'art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135, con cui il legislatore, al fine di contenere la spesa pubblica, stabilisce il divieto

di monetizzazione delle ferie in costanza di rapporto di lavoro nella pubblica amministrazione, salvo casi specifici.

Successivamente la legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha introdotto una disciplina derogatoria in favore del personale scolastico assunto con contratto a tempo determinato, stabilendo che «il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».

Il Ministero dell'istruzione e del merito, poi, ricorda che, ai sensi dell'art. 35, comma 2 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca "Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato".

Con specifico riferimento al periodo di godimento, l'art. 1, comma 54 della legge 24 dicembre 2012, n. 228dispone che «il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.».

Sull'interpretazione di tale disposizione è intervenuta la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 16715/2024, stabilendo che il personale docente non di ruolo non possa essere considerato automaticamente in ferie, in assenza di formale richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali.

Alla luce del su esposto quadro di riferimento normativo e giurisprudenziale, la nota ministeriale chiarisce che, qualora la durata del contratto non abbia consentito la fruizione delle ferie, il lavoratore ha diritto auna indennità economica da calcolarsi sulla base della differenza tra i giorni maturati e quelli teoricamente fruibili. Tale differenza, decurtata dei giorni eventualmente goduti, indica il numero di giornate da monetizzare.

La giurisprudenza comunitaria e nazionale ha stabilito che la perdita automatica delle ferie maturate, senza un'adeguata informazione preventiva al lavoratore, è contraria alla direttiva 2003/88/CE ed ha ribadito il principio secondo cui il lavoratore non può perdere il diritto a un'indennità finanziaria per le giornate di ferie maturate e non godute se il datore di lavoro non ha dimostrato di averlo messo nelle condizioni di usufruirne.

INVITA

il personale con contratto a tempo determinato ad usufruire delle giornate di ferie, maturate e maturande, improrogabilmente entro il termine contrattuale del rapporto di lavoro ed in particolar modo durante i periodi di sospensione delle lezioni o anche nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, ad esclusione dei giorni previsti per gli scrutini, dei giorni delle prove degli Esami di Stato e degli altri impegni previsti dal Piano annuale delle attività, al fine di evitare, alla cessazione del rapporto contrattuale, l'eventuale perdita del diritto a fruire delle ferie e del diritto a percepire l'indennità sostitutiva.

Il calendario scolastico della Regione Sardegna per l'A. S. 2026/27, con Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna, è così formulato:

- **16 settembre 2026** data d'inizio lezioni per tutte le scuole di ogni ordine e grado;
- **08 giugno 2027** data di fine delle lezioni per tutte le scuole di ogni ordine e grado;
- **4 ottobre 2026** – Patrono d'Italia (L. 151/2025)
- **1° novembre 2026**- Festa di tutti i Santi;
- **8 dicembre 2026** - Immacolata Concezione;
- **25 dicembre2026** - Natale;
- **26 dicembre 2026**- Santo Stefano;
- **1° gennaio 2027** - Capodanno;
- **6 gennaio 2027** - Epifania;
- **Lunedì dopo Pasqua** (lunedì dell'Angelo);
- **25 aprile 2027** - Anniversario della Liberazione;
- **1° maggio 2027**- Festa del Lavoro;
- **2 giugno 2027**- Festa nazionale della Repubblica;
- **Festa del Santo Patrono** (secondo la normativa vigente, se ricade in un giorno di lezione);
- ed inoltre le seguenti sospensioni:
- **Vacanze natalizie**:
- dal 23 al 31 dicembre 2026;
- dal 2 al 5 gennaio 2027;
- **09 febbraio 2027**: Martedì Grasso;
- **dal 25 al 27 marzo 2027** vacanze pasquali: i 3 giorni precedenti la domenica di Pasqua; **30 marzo 2027** il martedì successivo al lunedì dopo Pasqua;
- **28 aprile 2027:** Sa Die de sa Sardigna.
- Inoltre, sono stabiliti **due giorni a disposizione del Consiglio d'istituto**, che diventano 1 nel caso in cui la Festa del Santo Patrono del Comune di pertinenza ricada nel periodo scolastico.

AVVISA

Nel caso di mancata richiesta **volontaria** dei giorni di ferie spettanti la S.V. perderà ogni diritto di riconoscimento delle ferie e/o all'indennità sostitutiva in base alla normativa citata in premessa.

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Alessandra Deleuchi

Documento firmato digitalmente

ai sensi del D. lgs. 7 marzo 2005 n. 82 ess.mm.ii

Luogo e data, _____

Firma per ricevuta

_____